

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 63

a iniziativa dei Consiglieri Luconi, Putzu, Assenti, Ausili, Baiocchi, Barbieri, Battistoni, Borroni,
Canafoglia, Cardilli, Marcozzi, Marinelli, Marconi, Sebastiani, Rossi

presentata in data 23 giugno 2026

TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA RAPPRESENTAZIONE DELLA PASSIONE
DI CRISTO QUALE ESPRESSIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE
IMMATERIALE DELLA REGIONE

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione riconosce le Rappresentazioni della Passione di Cristo in costume quale espressione del patrimonio culturale immateriale della comunità marchigiana, nonché efficace strumento di sviluppo di forme di turismo compatibile e di crescita associazionistica in ambito sociale.

2. La Regione promuove, valorizza e sostiene le Rappresentazioni della Passione di Cristo in costume al fine di:

- a) diffondere la conoscenza della memoria storica del territorio e delle tradizioni culturali e devozionali delle Marche;
- b) garantire la salvaguardia e la continuità nel tempo delle Rappresentazioni della Passione di Cristo in costume;
- c) promuovere la ricerca storica, iconografica e culturale di interesse regionale per garantire la qualità, la realizzazione, la conservazione e la salvaguardia degli elementi costitutivi di carattere storico-cristiano, strettamente legati allo svolgimento delle Rappresentazioni della Passione di Cristo;
- d) rivitalizzare i centri e le comunità locali in cui si svolge la Rappresentazione della Passione di Cristo, anche nell'ottica della promozione turistica del territorio;
- e) favorire l'aggregazione e la coesione sociale attraverso il ruolo del volontariato e dell'associazionismo senza scopo di lucro, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 70 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106);
- f) promuovere e sostenere le iniziative e le attività promozionali di rete tra i soggetti organizzatori, a livello regionale e nazionale.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini di questa legge costituisce in particolare Rappresentazione della Passione di Cristo in costume l'evento pubblico di carattere teatrale che, attraverso allestimenti scenici con personaggi in costume storico, propone al pubblico la rievocazione di episodi o misteri della tradi-

zione cristiana nel quadro delle tradizioni popolari, quale espressione del patrimonio storico, culturale e devozionale trasmesso di generazione in generazione, che diviene elemento identitario delle comunità. Le Rappresentazioni della Passione di Cristo si caratterizzano per particolare valore storico, culturale, spirituale e identitario e possono comprendere forme di espressione artistica.

2. Costituisce in particolare Rappresentazione della Passione di Cristo in costume, ai fini di questa legge, la "Rappresentazione della Passione di Cristo": evento scenico che propone la rievocazione della Passione, Morte e Risurrezione di Gesù Cristo, caratterizzato dalla partecipazione diretta di soggetti in costume storico, dall'allestimento di scene in spazi pubblici o privati aperti al pubblico e da una struttura narrativa articolata in stazioni o quadri.

3. Le Rappresentazioni della Passione di Cristo di cui al comma 2 possono essere organizzate da enti locali, istituzioni ecclesiastiche, associazioni senza scopo di lucro, neppure indiretto, o da soggetti pubblici e privati, anche in collaborazione tra loro.

Art. 3

(Calendario regionale e logo)

1. È istituito il calendario regionale delle Rappresentazioni della Passione di Cristo, di seguito denominato "calendario regionale".

2. Il calendario regionale contiene la denominazione della Rappresentazione della Passione di Cristo, il soggetto organizzatore, la data e il luogo di svolgimento. In caso di più soggetti organizzatori è indicato il soggetto capofila.

3. L'iscrizione al calendario regionale, una volta concessa, non è soggetta a rinnovo, salvo cancellazione. I soggetti che richiedono l'iscrizione presentano domanda alla competente struttura della Giunta regionale secondo le modalità e i termini stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 6. La competente struttura della Giunta regionale assicura ogni anno la verifica del mantenimento dei requisiti per i soggetti già iscritti e la valutazione delle nuove domande.

4. Gli organizzatori delle Rappresentazioni della Passione di Cristo iscritte al calendario regionale possono utilizzare, nelle proprie attività promozionali, un logo identificativo recante la dicitura "Rappresentazione della Passione di Cristo delle Marche", sulla base di quanto previsto

dalla Giunta regionale ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 6.

5. L'iscrizione al calendario regionale delle Rappresentazioni della Passione di Cristo comporta la cancellazione d'ufficio dal calendario regionale delle manifestazioni di rievocazione storica o da eventuali altri elenchi regionali similari.

Art. 4

(Requisiti per l'iscrizione al calendario)

1. Sono requisiti per l'iscrizione al calendario regionale:

- a) lo svolgimento ricorrente delle Rappresentazioni della Passione di Cristo secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2, da almeno venti anni negli ultimi trenta;
- b) l'aver ottenuto, almeno nelle ultime cinque edizioni consecutive, il patrocinio del Comune nel cui territorio è organizzata.

2. Ai fini del computo della consecutività dei venti anni sono fatte salve le interruzioni dovute a cause di forza maggiore o derivanti dalla modifica del soggetto organizzatore.

Art. 5

(Contributi finanziari)

1. Per le finalità dell'articolo 1, la Regione, nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili, sostiene la realizzazione e la promozione delle Rappresentazioni della Passione di Cristo iscritte al calendario di cui all'articolo 3, mediante la concessione di contributi ai soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 2.

2. I contributi erogati ai sensi di questa legge non sono cumulabili con altri contributi regionali destinati all'organizzazione e promozione della medesima Rappresentazione della Passione di Cristo.

Art. 6

(Compiti della Giunta regionale)

1. La Giunta regionale, previo parere della Commissione assembleare competente in materia di cultura:

- a) stabilisce le modalità e i termini per l'iscrizione delle Rappresentazioni della Passione di Cristo al calendario regionale e per la sua gestione, ivi incluse le modalità di documentazione dei requisiti storici di cui all'articolo 4;
- b) approva il logo di cui all'articolo 3 nonché i criteri e le modalità per il suo utilizzo;

- c) definisce i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 5;
- d) definisce le modalità di costituzione e di funzionamento del Comitato di cui all'articolo 7;
- e) aggiorna e pubblica annualmente sul sito istituzionale della Regione, sulla base delle comunicazioni dei soggetti organizzatori, il calendario regionale delle Rappresentazioni della Passione di Cristo in costume.

Art. 7

(Comitato regionale per le Rappresentazioni della Passione di Cristo in costume)

1. È istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, il Comitato regionale per le Rappresentazioni della Passione di Cristo in costume, di seguito denominato "Comitato", con funzioni di supporto, consulenza e coordinamento dei soggetti organizzatori per la migliore attuazione delle disposizioni previste da questa legge.

2. Il Comitato è composto da:

- a) l'Assessore regionale competente per materia, o suo delegato, che lo presiede;
- b) tre consiglieri regionali, nominati dal Consiglio-Assemblea legislativa delle Marche, di cui uno espressione delle minoranze;
- c) un esperto in materia, individuato dal Presidente della Giunta regionale.

3. Il Comitato si riunisce su richiesta della maggioranza dei suoi componenti designati o ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno. La convocazione contiene l'ordine del giorno ed è inviata a ciascun componente almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a tre giorni.

4. Il Comitato resta in carica per tutta la durata della legislatura regionale. La partecipazione ai suoi lavori non comporta la corresponsione di indennità, gettoni di presenza o rimborsi spese. Le funzioni di segreteria sono assicurate dalla struttura regionale competente in materia.

Art. 8

(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione di questa legge:

- a) nelle more dell'istituzione del calendario regionale e della costituzione del Comitato, la

Regione concede ed eroga contributi finanziari ai soggetti organizzatori delle Rappresentazioni della Passione di Cristo in costume secondo i criteri e le modalità approvati dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione assembleare competente in materia di cultura, entro novanta giorni dal parere della Commissione e comunque entro la prima annualità;

- b) per la verifica del requisito della realizzazione pregressa, è ammessa, in luogo della documentazione ordinaria, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal soggetto organizzatore, corredata da elementi di riscontro quali locandine, rassegne stampa, fotografie o altra documentazione disponibile;
- c) il Comitato è costituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge;
- d) la Giunta predispone e pubblica il calendario regionale entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge, in apposita sezione del sito istituzionale della Regione;
- e) le rievocazioni storiche iscritte al calendario regionale delle manifestazioni di rievocazione storica che presentano caratteristiche corrispondenti alla definizione di cui all'articolo 2 vengono cancellate dallo stesso ed iscritte d'ufficio al calendario di cui all'articolo 3.

Art. 9

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti al comma 1 dell'articolo 5, è autorizzata, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, la spesa di euro 30.000,00 da iscriverne a carico della Missione 07 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio 2026/2028.

2. Alla copertura della spesa autorizzata dal comma 1 si provvede mediante riduzione di euro 30.000,00 dello stanziamento iscritto, in ciascuna annualità, nello stato di previsione della spesa del bilancio 2026/2028:

- a) per l'anno 2026, a carico della Missione 07, Programma 01, Titolo 1;
- b) per gli anni 2027 e 2028, a carico della Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), Titolo 1.

3. Per effetto della lettera a) del comma 2, l'autorizzazione di spesa relativa alla legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo), di cui alla Tabella A allegata alla legge regionale 30 dicembre 2025, n. 26 (Bilancio di previsione 2026/2028), riportata a carico della Missione 07, Programma 01, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2026/2028, è ridotta di euro 30.000,00 per l'anno 2026.

4. Per effetto della lettera b) del comma 2, le autorizzazioni di spesa relative alla voce "Cofinanziamento dei soggetti ammessi a contributo del Fondo Unico per lo spettacolo", di cui alla Tabella D1 allegata alla legge regionale 30 dicembre 2025, n. 25 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2026/2028 della Regione Marche (Legge di stabilità 2026)), riportate a carico della Missione 05, Programma 02, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2026/2028, sono ridotte di euro 30.000,00 per ciascuna delle annualità 2027 e 2028.

5. Per gli anni successivi, le spese sono autorizzate con la legge regionale di approvazione dei rispettivi bilanci.

6. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le conseguenti variazioni al bilancio finanziario gestionale e al documento tecnico di accompagnamento, necessarie ai fini della gestione.